

STATUTO

ARMADILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA GIOVANNI BOTERO
16/A

Numero REA: RM - 544459

Codice fiscale: 06799470585

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
al n. 2787
di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - ART. 1

È costituita la società cooperativa denominata:

"ARMADILLA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

con la esplicita previsione ex art . 2519 C.C. che per essa Società cooperativa trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata trattandosi di cooperativa con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro, il quale importo è soggetto ad adeguamento triennale, come disposto dall'art . 223 - sexiesdecis, 2° co., disposizioni transitorie

SEDE - ART. 2

La Società ha Sede in Roma.

Essa potrà istituire sedi secondarie, sedi operative e filiali sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

DURATA - ART. 3

La durata della società è a tempo indeterminato.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso, da esercitarsi mediante invio di comunicazione, trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

OGGETTO SOCIALE - ART. 4

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di cittadini italiani, stranieri, immigrati e gruppi di persone che si trovano in situazioni di disagio e bisogno di vario tipo. In relazione a questa finalità, la cooperativa può progettare realizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, anche in contesti di emergenza e di calamità, per conto proprio o per conto terzi:

- a) asili e centri di accoglienza e di socializzazione degli immigrati, di donne madri con bambino e donne in difficoltà;
- b) servizi domiciliari di assistenza per gli immigrati;
- c) analisi, studi e ricerche sulla realtà dell'immigrazione e attività ed interventi volti a favorire l'integrazione di immigrati e/o profughi nel tessuto sociale, con particolare riguardo all'inserimento scolastico dei minori;
- d) programmi specifici di intervento in aree del sottosviluppo in Italia e all'estero;
- e) attività di formazione e/o addestramento per profili professionali destinati ad operare nelle aree del sottosviluppo e dell'educazione alla mondialità;

f) attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti del sottosviluppo e dei problemi connessi all'immigrazione;

g) attività specifiche di formazione e aggiornamento del personale della scuola - capi d'istituto, docenti e non docenti - sui temi dello sviluppo, la globalizzazione, l'interdipendenza, e l'intercultura e sulle metodologie per l'integrazione della diversità;

h) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni pubbliche a favore delle persone emarginate e di affermazione dei loro diritti;

i) attività di documentazione per la promozione della solidarietà e cooperazione internazionale e di educazione allo sviluppo;

l) mezzi e strumenti di ogni genere e natura destinati a divulgare e diffondere le conoscenze acquisite anche in vista di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di queste stesse realtà e problemi in particolar modo mediante attività editoriale e commercio e convenzioni con enti pubblici e privati;

m) la gestione di attività educative e formative in genere a favore dei propri soci e di terzi;

n) elaborare e attuare interventi, progetti di ricerca e programmi di cooperazione internazionale finalizzati alla lotta alla povertà, alla promozione della coesione sociale, allo sviluppo sociale ed economico, alla riabilitazione, alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e alla sicurezza alimentare attraverso l'impegno di ricercatori, operatori sociali, esperti, volontari e cooperanti coinvolgendo gruppi, persone, istituti, imprese, associazioni nelle forme più opportune, nel quadro degli indirizzi strategici definiti dalla comunità internazionale. Tra le finalità generali di Armadilla rientrano anche quelle previste dalle Leggi, Regolamenti, Delibere e Comunicazioni in materia di cooperazione e di aiuto ai paesi terzi dell'Italia, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi con altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività, connessa o affine a quelle sopra elencate, comunque finalizzate al proseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che in-

direttamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa, nel perseguire le proprie finalità indicate, potrà operare anche con persone che non fanno parte della compagine sociale.

SCOPO MUTUALISTICO - ART. 5

L'attività della cooperativa, come disciplinata dall'art 4 dello statuto sociale, è incentrata sulle esigenze dei soci che si avvalgono della cooperativa stessa per conseguire il risultato dell'oggetto sociale.

Nello svolgimento della suddetta attività, condotta nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 C.C., la cooperativa, a seguito dell' esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci occasioni di lavoro a condizioni di vantaggio rispetto a quelli offerti dal mercato; è in grado inoltre di fornire ai propri soci anche beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelli offerti dal mercato.

La cooperativa può avvalersi anche delle prestazioni anche lavorative di terzi.

La cooperativa collabora, in generale, alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi e, in particolare, contribuisce alla formazione di una approfondita cultura tecnico-cooperativa presso le imprese associate al fine di realizzare un progetto imprenditoriale comune.

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, e recepite dal presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Esse sono precisamente le seguenti che nel presente Statuto sono espressamente previste:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SOCI - ART. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo di nove, così come stabilito all'art.

2522 C.C. Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a nove, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci tutti i soggetti persone fisiche a condizione che essi non esercitino in proprio imprese identiche o affini a quelle di cui all'art. 4.

E, pertanto, possono essere soci coloro i quali, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali competenti.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà; il loro numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e la loro attività è disciplinata dalla normativa contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 legge n° 381/1991 L.R. Lazio 22.05.1996
- d) soci svantaggiati, cioè quelli previsti dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991.

Nelle cooperative sociali, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 1 L.R. Lazio 22.05.1996 (o attività diverse: agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate L.R. Lazio 22.05.1996) le persone svantaggiate, considerate tali ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 381/1991, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci I volontari.

Nelle cooperative sociali di cui al comma 4 L.R. Lazio

22.05.1996 la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate al comma 2 dell'art. 4 della legge n. 381/1991 deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

e) soci sovventori, cioè quelli previsti dall'art. 4 della legge n. 59 del 1992 ossia le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

f) socio speciale

E' istituita la figura del socio speciale in ragione dell'interesse di esso alla sua formazione professionale.

Il consiglio di amministrazione può inoltre ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci speciali non può comunque superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Possono essere altresì soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un' apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Ogni nuovo socio deve versare oltre l'importo delle quote sottoscritte una contribuzione di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal l'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della Società sottoscrivono altre nuove quote.

AMMISSIONE A SOCIO - Art. 7

Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando: che trattasi di persona fisica:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del richiedente, codice fiscale, qualifica professionale;
 2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che dovrà comunque essere non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
 3. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di ammissione sarà stata accettata.
- Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di

cui all'art. 6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro soci. L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'Art. 2528 C.C..

VERSAMENTO QUOTA SOCIO - Art. 8

Il socio deve avere versato l'importo della quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

Nel caso in cui il socio non adempia al versamento della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, esso sarà escluso a norma dell'art. 14 del presente statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e dovuti al fondo di riserva straordinario.

DOVERI DEL SOCIO - Art. 9

I soci sono obbligati:

- a. all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b. al versamento delle azioni sottoscritte e dell'importo del sovrapprezzo di esse.

VINCOLO SULLE QUOTE DEL SOCIO - Art. 10

Le quote di partecipazione al capitale della cooperativa non possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

CESSAZIONE DA SOCIO - Art. 11

I soci cessano di far parte della società per recesso, decadenza, esclusione o morte.

RECESSO DEL SOCIO - Art. 12

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla Legge.

La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione il quale, entro sessanta giorni, delibera in merito.

La delibera che ammette il recesso è annotata al libro soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è

stato manifestato almeno tre mesi prima : in caso contrario la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

DECADENZA DEL SOCIO - Art. 13

Si ha la decadenza del socio:

1. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
2. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale. La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi e dovrà essere comunque accertata dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera da adottarsi nelle forme di cui all'art. 33 dello statuto e da annotarsi sul libro dei soci.
3. la mancata partecipazione alle Assemblee per un periodo superiore a ventiquattro mesi.

ESCLUSIONE DEL SOCIO - Art. 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso:

1. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso dei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale). In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo lettera raccomandata, ad adempiere ai suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente.
2. Quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della cooperativa.
3. Quando con il suo comportamento arrechi o possa arrecare gravi danni alla cooperativa, all'immagine della stessa ovvero di svolgimento diretto od indiretto, di attività in concorrenza con la società.

La deliberazione dell'esclusione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il quale potrà proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli amministratori.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO - Art. 15

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio la

liquidazione della quota sociale da esso posseduta sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 C.C.. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.

La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto, decaduto o escluso. Decorso cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

RIMBORSO QUOTA AD EREDI SOCIO - Art. 16

In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'art. 2534 C.C., anche con riguardo all'eventualità concessa al secondo comma dell'articolo stesso qualora l'erede possieda i requisiti di ammissione alla società.

ORGANI SOCIALI - Art. 17

L'ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

ASSEMBLEA ORDINARIA - Art. 18

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art. 2364 C.C., l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approva il bilancio;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
4. delibera sulla costituzione dei fondi di cui al-

l'art.4 del presente statuto;

5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la convocazione dell'assemblea con le modalità richieste dalla legge.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Art. 19

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri dei liquidatori, e in genere sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. Essa può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del collegio sindacale, ovvero nei casi stabiliti dalla legge, con indicazione degli argomenti da trattare.

In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro cinque giorni dalla richiesta.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Art. 20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere tenuta nella sede sociale, o altrove, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano.

La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo avviso, con elenco delle materie da trattare, da affiggersi in modo visibile nella sede della società, almeno otto giorni prima della data di convocazione, ed inviata per lettera semplice a tutti i soci o anche pubblicata su organi o periodici del movimento cooperativo. Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione che, però, non può essere fissata nello stesso giorno della prima. Il consiglio di Amministrazione potrà, in aggiunta a quanto previsto dal primo comma, utilizzare altri mezzi e forme di avviso di convocazione al fine di garantire a tutti i soci la conoscenza della data e dell'oggetto della convocazione stessa.

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELLE SUE DELIBERAZIONI - Art. 21

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare, con le seguenti maggioranze dei partecipanti : in prima convocazione, quando siano presenti, o rappresentati, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

Le deliberazioni relative al sostanziale cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della società e alla trasformazione del tipo di società, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole almeno di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti all'intera compagine sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione: i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e ottenere il rimborso della quota sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è presa la deliberazione. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate, in base all'art. 2388 C.C., solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'art. 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in quanto compatibili gli artt. 2377 e 2378. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE - Art. 22

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia amministratore della società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare tanti soci quanti ne sono previsti dalla normativa vigente ma non oltre dieci.

DIRITTO DI VOTO - Art. 23

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui apportato.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 59/1992 e successive evoluzioni, a ciascun socio sovventore spetterà un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento apportato, così come sarà previsto dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Inoltre i voti attribuiti ai soci sovventori non dovranno in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE - Art. 24

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria,

è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal designato di volta in volta a dall'assemblea.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'assemblea, nomina un segretario, che può essere anche persona estranea alla società e che deve essere Notaio quando trattasi di assemblea straordinaria .

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario e, quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro.

Le deliberazioni dell' assemblea straordinaria saranno verbalizzate dal Notaio e devono essere inserite sul libro verbali assemblee.

VOTAZIONI - MODALITÀ - Art. 25

Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

AMMINISTRAZIONE -SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE - Art. 26

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato, non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci .

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso vengano meno uno o più amministratori, il consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 C.C., scegliendoli nell'ambito della medesima categoria di soci, cooperatori o sovventori, alla quale apparteneva o alle quali appartenevano rispettivamente gli amministratori da sostituire.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'assemblea, tutto il consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Gli amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica, ad un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'assemblea dei soci che approva il bilancio. Per gli amministratori investiti di particolari incarichi

il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, potrà determinare un apposito emolumento.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Art. 28

Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti, ai quali può anche delegare parte delle proprie attribuzioni. Il Vicepresidente - o quello più anziano di età se ne è stato nominato più di uno - sostituisce il presidente in caso di inadempimento di questi o nel caso che sia assente o impedito o che versi per una particolare questione in conflitto di interessi nell'esercizio del potere di rappresentanza della cooperativa ex art. 30 dello statuto.

Il Consiglio può nominare segretario anche persona esterna alla società.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, dal presidente, o da uno dei vicepresidenti/tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti. Il presidente sarà assistito da un segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla società se invitata a partecipare alla riunione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, in qualità di invitati, il o i direttori generali e possono essere invitati, con parere consultivo, i dirigenti cui sono conferite specifiche procure o che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici settori dell'attività della cooperativa.

Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza; se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il presi-

dente e il segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.

COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dall'assemblea dei soci):

1. convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo-mutualistico della società;
4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'assemblea;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della cooperativa; fra gli altri, quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere di diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione pres-

so banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente, stipulare convenzioni a favore degli associati, in applicazione dell'art. 4 del presente statuto: e ciò purché in connessione con l'oggetto sociale;

6. concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

7. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi) consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore di Registri;

8. conferire procure per singoli atti o categorie di atti, anche ai dirigenti e ai quadri della società, nominare il direttore o i direttori generali;

9. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

10. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, o per deliberazione dell'assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;

11. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

12. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;

13. proporre all'assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

14. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie, con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza;

15. acquistare e rimborsare quote proprie della cooperativa, acquistare e cedere interessenze e partecipazioni al capitale sociale di altre società, enti o consorzi, purché nei limiti inderogabilmente, imposti dalla leg-

ge, e ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a), del presente statuto e partecipare alla loro costituzione.

Il consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regolamento interno.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - Art. 31

Fermo quanto stabilito dall'art. 27 che precede, il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il C.d.A., ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

DELEGHE AL COMITATO ESECUTIVO E/O A CONSIGLIERI - Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a norma dell'art. 29 che precede a uno o più membri del Consiglio stesso, e/o a un comitato esecutivo composto dal presidente, dai vicepresidenti e fino a 5 consiglieri determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto dell'art. 2381 C.C ..

Alle riunioni del comitato esecutivo possono partecipare, in qualità di invitati, il o i direttori generali e possono essere invitati, con parere consultivo, i dirigenti cui sono conferite specifiche procure ai sensi del precedente art. 29 o che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici settori dell'attività della cooperativa.

Il comitato esecutivo redige i verbali delle proprie riunioni in apposito libro.

DIRETTORI GENERALI - Art. 33

Quando lo si ritenga opportuno, per il migliore funzionamento della società il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più direttori generali determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Art. 34

La società può nominare un organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

L'organo di controllo svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, codice civile, e gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. L'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo sia nominato

un revisore o una società di revisione.

In caso di nomina di un sindaco unico, non è prevista la nomina di un sindaco supplente.

Il sindaco unico ovvero il revisore legale dei conti, persona fisica ovvero società di revisione, devono essere iscritti nell'apposito registro, il loro incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

I soci provvedono, all'atto della nomina, alla determinazione della retribuzione spettante all'organo di controllo o al revisore e a quanto altro a termini di legge.

PATRIMONIO SOCIALE -Art . 35

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) già Lire 100.000 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
2. dalla riserva legale
3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545-quater le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO - Art. 36

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e ss. C.C., previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Le cooperative, in base a quanto disposto dall'art. 2545-sexies, devono riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

DESTINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - Art. 37

Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il 30 per cento al fondo riserva legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

- a. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente;
- b. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- c. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ristorno, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti dai medesimi soci perfezionati con la cooperativa nel corso dell'esercizio sociale di riferimento;
- d. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva legale, può deliberare la destinazione dei residui attivi conformemente a quanto previsto dalle superiori lettere a, b, c, d ed e, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Il Consiglio di Amministrazione, nel progetto di bilancio, può attribuire ai soci lavoratori somme a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, individuati sulla base dei compensi maturati nell'esercizio per il lavoro prestato a favore della cooperativa, nei limiti consentiti dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - Art. 38

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

RESIDUO ATTIVO CASO CESSAZIONE - Art. 39

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a. al rimborso delle azioni di partecipazione alla cooperativa;
- b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In caso di controversie decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

REGOLAMENTO - Art. 40

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto - da un apposito regolamento interno per i soci e un regolamento interno per i soci sovventori, nonché da un regolamento per i soci speciali e per i ristorni da compilarsi dal consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

I regolamenti entreranno in vigore in seguito all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, con le eventuali modifiche da essa apportate.

RIUNIONI PER MEZZO DI TELECOMUNICAZIONI - Art. 41

Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di per-

cepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante.

NORME APPLICABILI - Art. 42

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento.

Firmato: Gianluca Borghi

Avv. Francesca De Facendis Notaio

[illegible]